

DELIBERA

di approvare per l'anno 2008 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili;

ALIQUTA RIDOTTA	ALIQUTA ORDINARIA
4,5 per mille	7 per mille

* ALIQUOTA RIDOTTA: 4,5 per mille da applicare all'abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tale disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Si considerano inoltre assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

A sensi degli artt. 5-6 e successive modificazioni del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Ici sono equiparate alle abitazioni principali e quindi soggette all'applicazione dell'aliquota agevolata le seguenti unità immobiliari:

1) La pertinenza degli immobili sopra indicati (garage, box, posti macchina, magazzino, locale di deposito, cantina) di cui alle categorie catastali C2 o C6 asservita durevolmente ed esclusivamente all'abitazione principale, ancorchè non facente parte dello stesso immobile, ma comunque ubicata nello stesso centro o nucleo abitato nel quale è sita l'abitazione principale. Nel caso ad una stessa abitazione fossero asservite più pertinenze l'agevolazione spetta esclusivamente ad una sola, da indicare con dichiarazione del contribuente;

2) le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti). La concessione deve essere provata con scrittura privata, resta fermo che l'usufruttuario deve essere residente in tale unità immobiliare, l'agevolazione spetta dal primo gennaio successivo alla richiesta presentata dal contribuente all'ufficio tributi;

- aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, dagli stessi posseduti nel Comune: **7 per mille**

Riduzioni e detrazioni

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alla pertinenza come sopra indicata del soggetto passivo è detratta, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione

di Euro **180,76** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione NON si applica alle unità immobiliari concesse in uso gratuito, per le quali si applica la sola agevolazione della aliquota ridotta.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5 , della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Finanziaria anno 2008) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile.

L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Il versamento dell'imposta avverrà in due rate di cui la prima entro il 16 giugno 2008 pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente; e la seconda rata versata dal primo al sedici dicembre 2008 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con l'eventuale conguaglio sulla prima rata in conformità al Decreto Legge del 04/07/2006 n. 223 art. 37 convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 04/08/2006.

I soggetti passivi di imposta possono tuttavia versare in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata (sedici giugno) per l'imposta dovuta dell'anno in corso, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.